

## Vademecum Mascherine

### Nota per la persona fermata da riferire agli operatori

1. La legge prevede il divieto di mascherarsi in pubblico ai sensi delle seguenti vigenti norme: Legge 152 del 22 maggio 1975, Legge 155 del 31 luglio 2005, Legge 533 dell'agosto 1977, Regio Decreto del 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.);

2. Le norme che intendono vincolare all'uso della mascherina sono gerarchicamente inferiori rispetto alle sopra citate poiché trattasi di DPCM e Ordinanze Regionali, che pertanto non possono derogare la Costituzione ovvero le leggi ordinarie.

3. Non essendoci a tutt'oggi una Legge che imponga l'uso della mascherina, chiunque obblighi una persona a coprirsi il volto commette violazione di legge. Considerato che il mascheramento rappresenta, ai sensi della sopra citata legge anti-terrorismo, un reato che non vi è "giustificato motivo" ai sensi di legge nel farlo, sono altresì violate le disposizioni ai seguenti articoli della Costituzione: art. 2 «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo»; art. 10 comma 1 «L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute»; art. 13 commi 1 e 2 «La libertà personale è inviolabile» - «Non è ammessa forma alcuna di qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria»; art. 32 comma 2 «Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana».

4. L'articolo 78 della vigente Costituzione Italiana non può essere sospeso in nessun caso di emergenza sanitaria, ma soltanto in caso di guerra.

Informare altresì gli agenti accertatori sono stati altresì edotti circa le responsabilità in sede civile e penale nei confronti di chiunque inciti od obblighi ad un comportamento che comporti commissione di reato, come la violazione delle citate leggi in tema di mascheramento, e nello specifico: art. 323 (abuso d'ufficio), art. 640 (abuso di autorità), art. 608 (violenza privata), art. 610 (violazione della Costituzione Italiana), tutti articoli del vigente Codice di Procedura Penale, oltre alla violazione del Trattato di Oviedo e della Dichiarazione dei diritti umani. Se nonostante quanto sopra detto, gli accertatori procedono a contestazione, si assumono ogni responsabilità civile e penale derivante da tale condotta (art. 28 della Costituzione). Prima della firma del verbale pretendere a pena di nullità dello stesso (L.689/1981) che sullo stesso vengano riportate le seguenti dichiarazioni: "Le norme contestate violano la Costituzione, la legge antiterrorismo, il TUSP, i trattati di Oviedo e dei Diritti Umani. Consapevoli e informati di ciò gli accertatori, hanno proceduto a contestazione" Firmare il verbale con le dichiarazioni rilasciate e procedere mediante legale alle attività consequenziali.